

Civile Sent. Sez. 3 Num. 8945 Anno 2016

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: PELLECCIA ANTONELLA

Data pubblicazione: 05/05/2016

**SENTENZA**

sul ricorso 5122-2013 proposto da:

ZICHELLA ANTONIO ZCHNTN33A18H476W, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MASSAROSA 3, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO AMICI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO ANTONIO MARIO AGOSTINACCHIO giusta procura speciale a margine del ricorso;

10

2016

- **ricorrente** -

174

**contro**

INTESA S. PAOLO SPA, società incorporante il SANPAOLO IMI SPA con atto di fusione, quest'ultima a sua volta incorporante il BANCO DI NAPOLI SPA, in persona



dell'Avv. ROBERTO RUSCIANO nella sua qualità di procuratore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO ALFREDO ROTILI, GIUSEPPE LANDI giusta procura speciale in calce al controricorso;

**- controricorrente-**

**nonchè contro**

COOPERATIVA AGRICOLA SAN CARLO, CELETTI PIETRO, TRAFICANTE RAFFAELE;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 1212/2011 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/12/2011, R.G.N. 1712/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCIA;

udito l'Avvocato AURELIO RICCHICI per delega;

udito l'Avvocato CARLO ROTILI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1. Nel 1994, la Cooperativa Agricola San Carlo S.r.l. ed i soci Antonio Zichella, Raffaele Traficante, Pietro Celetti, convennero in giudizio il Banco di Napoli S.p.a. (poi divenuto San Paolo IMI S.p.a.), proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su ricorso della banca, in virtù di contratto di apertura di credito con affidamento sul conto corrente concesso dalla medesima banca alla Cooperativa, con la garanzia fideiussoria dei soci.

Gli opposenti invocarono l'applicazione, nei loro confronti, dei D.L. nn. 367/1990 e 149/1993, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in virtù dell'art. 1 bis della L. n. 237/1993, di conversione del D.L. 149/1993, nonché contestando l'importo del credito richiesto per effetto del saggio degli interessi applicato e degli interessi anatocistici.

Si costituì in giudizio la banca opposta, contestando quanto dedotto da parte attrice e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.

A seguito dell'espletamento di due consulenze tecniche, il Tribunale di Foggia, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando gli opposenti al pagamento in solido, in favore della banca di una somma inferiore a quella originariamente ingiunta.

AD

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 1212/2011 del 30 dicembre 2011.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione il signor Antonio Zichella sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso, illustrato da memoria, Intesa San Paolo S.p.a., nella qualità di incorporante l'Istituto San Paolo IMI S.p.a. Gli intimati Cooperativa Agricola San Carlo, Raffaele Traficante e Pietro Celetta sono rimasti contumaci.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla Intesa S. Paolo in merito al difetto di legittimazione passiva dell'Istituto resistente. Sostiene che il ricorso andava notificato alla Intesa San Paolo S.p.a. (ora Group Service) quale mandataria della S.G.A. e non al Banco di Napoli S.p.a. (ora San Paolo Imi) così come fatto dalla ricorrente.

Tale eccezione essendo priva di riscontro documentale deve essere rigettata.

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la "violazione dell'art. 360, n. 3) c.p.c., in relazione all'art. 2, comma 17, della Legge n. 237/93 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto".

La Corte di Appello avrebbe errato nel non ritenere applicabile, nel caso di specie, quanto disposto dall'art. 1 bis del D.L. 149/1993 (convertito in legge con L. 237/1993), che prevede l'accollo da parte dello Stato della debitoria maturata dai fideiussori delle cooperative agricole che si trovano in stato di insolvenza.

Infatti, tale norma limita un simile accollo a favore dei soci delle cooperative agricole la cui insolvenza sia stata accertata in data anteriore all'entrata in vigore del decreto (20 maggio 1993).

E, nel caso, lo stato di insolvenza della Cooperativa San Carlo sarebbe evidente almeno sin dalla revoca del fido concesso e dall'atto di costituzione in mora, avvenuta nell'aprile del 1993.

Inoltre, dallo stesso ricorso per ingiunzione emergerebbe che i soci fideiussori erano stati sottoposti a procedure esecutive sin dal 1990.

Il motivo è infondato.



La normativa de qua prevede l'accollo solo per le garanzia concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza in data anteriore al 20 maggio 1993, data di entrata in vigore della normativa. Nel caso di specie l'insolvenza è stata accertata con la concessione del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuta il 27 novembre 1993 e quindi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 149/1993.

Pertanto il giudice del merito non è incorso in alcuno dei vizi lamentati.

Inoltre, correttamente la Corte ha escluso che il momento di accertamento dell'insolvenza potesse essere fatto corrispondere con il ricorso, da parte della banca, alla procedura monitoria, in quanto tale ricorso è conseguenza "dell'asserito inadempimento di un'obbligazione e non già di un avvenuto accertamento di insolvenza dell'obbligato".

Ciò vale, evidentemente, anche per l'atto di costituzione in mora, antecedente al ricorso per ingiunzione.

5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la "violazione dell'art. 360, n. 3) c.p.c., in relazione agli artt. 186 ter e 633 e 634 c.p.c. per violazione di norme di diritto".

La Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sul motivo di appello con cui lo Zichella censurava per ultrapetizione la sentenza del Tribunale di Foggia che si era limitata a ridurre il *petitum*, senza che vi fosse una esplicita rinuncia da parte del creditore al decreto ingiuntivo opposto.

Il secondo motivo è infondato.

Infatti, la Corte di Appello ha escluso che sussista il vizio di ultrapetizione nel caso in cui, come nella specie, il giudice accolga una variazione puramente quantitativa del *petitum*, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, che non alteri i termini sostanziali della controversia e non



introduca nuovi temi d'indagine, variazione che può essere richiesta in via subordinata (e quindi anche senza rinuncia al decreto ingiuntivo opposto).

5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la “violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione alla L. 108/96 e L. 24/01 ed art. 1815, 2<sup>a</sup> c., c.c. per violazione di norme di diritto – omessa motivazione”.

La Corte di Appello avrebbe errato, e comunque sarebbe incorsa in vizio di motivazione, nel ritenere legittima l’applicazione di interessi dal 15% al 18% anche al fideiussore.

Infatti, la legittimità dell’applicazione dei tassi non potrebbe essere stabilita con riferimento al tempo dell’insorgere dell’obbligazione, anche perché la normativa successiva avrebbe travolto i patti posti in essere *contra legem*.

Infine, è infondato anche il terzo motivo.

Questa Corte ha più volte affermato che la norma che prevede la nullità dei patti contrattuali che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotta con l’art. 4 della L. n. 108/1996), non è retroattiva, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, non influisce sulla validità delle clausole dei contratti stessi (Cass. civ. Sez. I, 28/05/2015, n. 11015).

Correttamente, quindi, la Corte di Appello, in mancanza di saggio di riferimento predeterminato cui poter ancorare l’eventuale usurarietà degli interessi, ha valutato la correttezza dei tassi di interessi applicati dalla banca opposta facendo riferimento ai tassi medi applicati, nello stesso periodo, dalla Banca di Italia alle aziende operanti in Puglia per crediti per cassa di analogo importo.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.



**P.Q.M.**

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 25 gennaio 2016. /